

Procedura aperta n. 78/2023

Quesiti dell' 11/08/2023

Quesito n. 1

Con riferimento al Lotto 5, CIG 9868651C6C, siamo a richiedere:

- a) Se le strutture socioassistenziali e sanitarie in regime residenziale siano considerate servizi analoghi a quelle oggetto della presente Gara;
- b) Se l'articolo 3.2 del Disciplinare di Gara, REVISIONE DEI PREZZI, sia applicabile anche in riferimento all'aumento previsto dall'imminente rinnovo contrattuale del CCNL Cooperative Sociali, con il riconoscimento dell'intera percentuale di aumento relativo al contratto specifico o in misura diversa;
- c) Se sia disponibile la stima dei Km annualmente percorsi dagli operatori per accompagnamenti degli utenti all'esterno della struttura;
- d) Se sia disponibile il costo medio annuo degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del gestore;

Risposte

- a) **le Case di Ospitalità per cittadini senza dimora sono a tutti gli effetti strutture socioassistenziali**
- b) **relativamente al rinnovo contrattuale, nella formulazione dell'offerta l'operatore economico deve tener presente della sua imminenza (e del relativo aumento dei costi) in quanto lo stesso rinnovo non potrà essere oggetto di revisione prezzi.**
- c) **non è possibile stimare il dato chilometrico in quanto nell'attuale affidamento (procedura aperta 32/2020) non è previsto**
- d) **il dato non è disponibile**

Quesito n. 2

In riferimento alla Casa di ospitalità Corso Tazzoli n. 76 Torino - Lotto 2 CODICE C.I.G. ANAC: 9868553B8D, Vi chiediamo se sia corretta la base d'asta da Voi evidenziata in Disciplinare (812.242,35 + IVA, per il periodo di affidamento) tenuto conto di quanto invece ivi previsto per la Casa di ospitalità via Reiss Romoli n. 45/49 Torino - Lotto 6 CODICE C.I.G. ANAC: 986867938A - per la quale è stabilita una base d'asta di 835.508,43 + IVA; a fronte di un maggior numero di ospiti previsti (+2) in corso Tazzoli, e del maggior costo derivante dall'obbligo di gestire il 'giardino verticale' a proprie spese per 30 mesi, ci pare che la base d'asta dovrebbe essere maggiore per il Lotto 2.

Risposta

In relazione alle caratteristiche strutturali della Casa di via Reiss Romoli 45/49 l'Amministrazione intende destinare prioritariamente il servizio all'accoglienza di situazioni particolarmente complesse; tale destinazione, che giustifica altresì il

numero complessivo di ospiti più contenuto, determina una base d'asta maggiore rispetto alla struttura in Corso Tazzoli 76.

Quesito n. 3

In riferimento alla procedura in oggetto, AMBITO B) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E SERVIZIO DI HOUSING TEMPORANEO DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA IN EMERGENZA E DI MEDIO PERIODO PER PERSONE E NUCLEI FAMILIARI. - B1. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (LOTTO 9), al comma 9.3 del Capitolato Tecnico (pag.50), è scritto che Il Pronto Intervento dovrà inoltre assicurare il reperimento o l'acquisto di beni di prima necessità o di ogni altro bene/servizio che possa risolvere almeno parzialmente l'emergenza verificatasi. A titolo esemplificativo:

- erogazione di ticket lunch o acquisto di cibo, pannolini, farmaci,...
- acquisto/erogazione biglietti per trasporti urbani, ferroviari, bus, per trasferimenti
- esigenze specifiche come fototessera o costi per ottenimento di documenti

Per le finalità di accoglienza temporanea e di acquisto di beni e servizi di cui sopra si stima che il costo delle erogazioni si attesti in 150.000,00 annui (in esito al monitoraggio degli interventi erogati tale importo potrà essere soggetto a variazioni). L'erogazione, nel rispetto del massimale ora indicato, viene autorizzata dalla Città sulla base del progetto individuale, a valere su impegno di spesa non compreso nell'importo posto a base di gara.

Vi richiediamo se i costi dell'accoglienza di emergenza per i beneficiari (in strutture di terzi, con retta, o in proprie strutture, con costi di gestione in quota parte) sia ricompresa in questo budget di 150.000/anno, e nel caso, come vada autorizzata (sulla base del progetto individuale) e come si debba procedere nell'eventualità di esaurimento di tale budget.

Risposta

Come indicato dall'art. 9.3, le risorse sono rivolte sia a finalità di accoglienza temporanea sia alle esigenze specifiche indicate nel Capitolato a titolo esemplificativo. Essendo un Servizio di nuova attivazione, si tratta di una stima di risorse annue; in esito al monitoraggio degli importi effettivamente erogati le risorse delle erogazioni potranno essere soggette di variazioni, La procedura di autorizzazione sarà oggetto degli accordi operativi di cui art. 9.1 del Capitolato.

Quesito n. 4

In riferimento alla Casa di ospitalità Corso Tazzoli n. 76 Torino - Lotto 2 CODICE CIG 9868553B8D, e alla Casa di Ospitalità Via Carrera 181 Lotto 5 CODICE CIG 9868651C6C, a pagina 41 del Disciplinare, all'art. 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, laddove sono declinati i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici, è scritto: 7.Assunzione di unità di personale femminile e/o under 36 e/o in situazione di svantaggio (art. 4 legge 381/91) - aggiuntive rispetto a quelle oggetto della clausola sociale e/o unità di personale con professionalità e qualifica differente rispetto a quelle presenti nell'elenco del personale del gestore uscente da impiegare nell'esecuzione dell'appalto.

L'assunzione dovrà avvenire con contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Necessario indicare il n. di assunzioni che verranno effettuate, la qualifica dell'addetto, il sesso, l'età, l'orario contrattuale, la tipologia e durata del contratto.

Con tale formulazione si intende che il personale deve essere APPOSITAMENTE ASSUNTO EX NOVO per la gara in oggetto (e in tal caso, l'ASSUNZIONE DEVE AVVENIRE ALL'AGGIUDICAZIONE?), oppure la/e unità aggiuntiva/e può già essere assunta presso la cooperativa, impiegata in altra attività, e semplicemente è comandata nel servizio in oggetto IN AGGIUNTA AL PERSONALE MINIMO STABILITO DAL CAPITOLATO?

Risposta

essendo il criterio finalizzato all'incremento occupazionale, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà necessaria l'assunzione ex novo di personale non potendo trattarsi di personale già in forza dell'operatore economico